



AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Ufficio: Assicurazioni e Sinistri

Determinazione Dirigenziale n. 548 del 08-06-2026

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI € 7.500,00 PREVISTA NELLA POLIZZA RCT/O DEL COMUNE DI RHO - PROCEDURA SINTEL ID 218129822 - CIG BB8AF14F98 - AGGIUDICAZIONE A MAG CONSULTING S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI □ 7.500,00 PREVISTA NELLA POLIZZA RCT/O DEL COMUNE DI RHO - PROCEDURA SINTEL ID 218129822 - CIG BB8AF14F98 - AGGIUDICAZIONE A MAG CONSULTING S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in particolare gli artt. 107, 183 e 191;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento), nonché il Codice di comportamento dell'Ente e il PIAO – sezione anticorruzione, per quanto applicabile;

Richiamati:

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, che sancisce il principio dell'accesso al mercato e i principi generali dell'azione contrattuale pubblica;
- l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le fasi della procedura di affidamento;
- l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, concernente le modalità di stipulazione del contratto;
- l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale;
- gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 36/2023, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia e il principio di rotazione;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che individua le modalità di affidamento diretto dei contratti sotto soglia comunitaria;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, concernente le verifiche sul possesso dei requisiti mediante autodichiarazioni;
- l'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo alle garanzie negli affidamenti sotto soglia;
- l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di subappalto;
- l'Allegato I.1 e l'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, recanti rispettivamente le definizioni e le disposizioni applicabili agli affidamenti sotto soglia;

Considerato che l'Amministrazione, nell'espletamento della presente procedura di affidamento diretto, ha operato nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, assicurando un corretto accesso al mercato in relazione alla natura, all'oggetto e all'importo dell'affidamento, mediante una scelta motivata e proporzionata del contraente, coerente con le modalità semplificate previste dal Codice per gli affidamenti sotto soglia;

Considerato altresì che l'affidamento in oggetto è improntato al principio del risultato, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, inteso come l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

Rilevato che le prestazioni oggetto dell'affidamento non presentano un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione del modesto valore economico dell'appalto, ampiamente inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Dato altresì atto che, in considerazione dell'importo dell'affidamento, inferiore a € 5.000,00, non trova applicazione il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

Premesso che:

- il Comune di Rho deve assicurare la gestione, l'istruzione e la definizione dei sinistri passivi rientranti nella S.I.R. di € 7.500,00 prevista dalla polizza RCT/O, mediante supporto specialistico di loss adjusting, secondo quanto definito nel Capitolato prestazionale e d'onori, configurandosi il contratto come appalto a misura;
- il servizio presenta natura fiduciaria, intellettuale e ad elevata specializzazione ed è strettamente connesso alla copertura assicurativa RCT/O in essere;
- la procedura di affidamento è stata svolta mediante piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel, nel rispetto delle modalità semplificate previste dal D.Lgs. n. 36/2023;
- all'esito dell'istruttoria svolta, valutati l'oggetto del servizio, l'importo dell'affidamento, la tipologia delle prestazioni richieste e le esigenze organizzative dell'Ente, si ritiene sussistano le condizioni per procedere all'affidamento del servizio a MAG Consulting s.r.l., operatore economico in possesso di documentata esperienza nel settore del loss adjusting e di adeguata qualificazione professionale;

- l'importo posto a base dell'affidamento è determinato in € 4.848,00 oltre IVA sulla base dei corrispettivi unitari delle prestazioni stimate per l'intera durata contrattuale pari a n. 12 mesi ed è così composto:
 - n. 30 sinistri presunti al prezzo unitario di € 138,00 oltre IVA ciascuno, per un importo complessivo stimato di € 4.140,00 oltre IVA;
 - n. 6 perizie mediche documentali presunte al prezzo unitario di € 118,00 oltre IVA ciascuna, per un importo complessivo stimato di € 708,00 oltre IVA;
- l'operatore economico ha offerto un ribasso del 2,17000% sui prezzi unitari a base di gara e, conseguentemente, i prezzi unitari post-affidamento risultano pari a € 135,01 oltre IVA per la gestione del singolo sinistro e a € 115,44 oltre IVA per la perizia medica documentale, ove richiesta;
- il valore massimo stimato dell'affidamento discende dall'applicazione del suddetto ribasso ai prezzi unitari ed è determinato in funzione delle prestazioni effettivamente richieste, trattandosi di appalto a misura;
- con Atto dirigenziale n. 44 del 17/04/2026 è stata nominata Sabina Stracquadanio quale Responsabile Unico del Progetto;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio a MAG Consulting s.r.l., in ragione della documentata esperienza maturata nel settore del loss adjusting, della congruità dell'offerta economica presentata e dell'esito della procedura svolta tramite la piattaforma Sintel;

Precisato, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine del contratto è assicurare la gestione specialistica dei sinistri rientranti nella S.I.R. di € 7.500,00 prevista dalla polizza RCT/O del Comune di Rho;
- l'oggetto del contratto è il servizio di loss adjusting per la gestione dei sinistri RCT/O sotto franchigia;
- secondo quanto stabilito nel Capitolato prestazionale e d'onori, la durata del servizio è pari a 12 mesi, salvo esaurimento anticipato dell'importo massimo contrattuale;
- la forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l'uso commerciale, mediante scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;
- il criterio di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato altresì atto che è prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo la disciplina dettagliata nel Capitolato prestazionale e d'onori;

Dato atto che:

- la procedura è stata svolta su piattaforma Sintel (ID 218129822 – Codice Gara 00893240150A2609 – CPV 66519500-6);
- è risultato affidatario MAG Consulting s.r.l., Codice fiscale/Partita IVA 08049200960, con sede legale in Piazza Eleonora Duse n. 2, 20122 Milano (MI);
- l'offerta presentata è stata ritenuta congrua;
- l'affidamento è identificato dal CIG BB8AF14F98;

Considerato inoltre che:

- la procedura di affidamento in parola è soggetta a verifica a campione delle autodichiarazioni ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avverrà mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) reso disponibile dall'ANAC, in conformità alle disposizioni sull'integrità digitale dei contratti pubblici;

Precisato altresì che:

- ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, non è richiesta la garanzia definitiva in ragione del modesto valore dell'affidamento e della comprovata affidabilità dell'operatore;
- non è richiesta la redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non ravvisandosi rischi da interferenza per la natura intellettuale del servizio;
- ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.4, l'imposta di bollo non è dovuta essendo l'importo contrattuale inferiore a € 40.000,00;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (scambio di PEC);

Dato atto che:

- è prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità del Capitolato;

- i pagamenti avverranno con cadenza trimestrale, previa attestazione di regolare esecuzione del RUP, applicando la ritenuta di garanzia dello 0,50% (ex art. 11, comma 6) e il meccanismo dello split payment IVA;

Dato atto che la durata del servizio è pari a 12 mesi, con decorrenza stimata dal 15/06/2026 e termine stimato al 14/06/2027, salvo esaurimento anticipato dell'importo massimo contrattuale e ferma restando la prosecuzione delle attività fino alla definizione dei sinistri già presi in carico, senza proroga e senza ulteriori oneri per l'Ente, secondo quanto previsto nel Capitolato prestazionale e d'oneri;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 dell'11 marzo 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 17 marzo 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio (funzione e procedimento);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 9 aprile 2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;

Considerato infine che il valore massimo stimato dell'affidamento, calcolato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta, è pari a € 4.742,80 oltre IVA per € 1.043,42, per un importo complessivo massimo di € 5.786,22, e che la relativa spesa trova adeguata copertura sul Bilancio Previsione 2026-2028, Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 – Macroaggregato 101 – Capitolo 1995, con imputazione secondo l'esigibilità dell'obbligazione giuridica come segue:

- per l'anno 2026, € 3.375,22,
- per l'anno 2027, € 2.411,00;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze della procedura di affidamento diretto svolta su piattaforma Sintel per il servizio in oggetto;
2. di affidare il servizio di Loss Adjuster a MAG Consulting s.r.l., Codice fiscale/Partita IVA 08049200960, con sede legale in Piazza Eleonora Duse n. 2, 20122 Milano (MI), per un importo massimo complessivo di € 5.786,21 IVA inclusa, a misura e secondo il Capitolato prestazionale e d'oneri, applicando i prezzi unitari post-affidamento come segue: € 135,01 oltre IVA per la gestione del singolo sinistro; € 115,44 oltre IVA per la perizia medica documentale, ove richiesta;
3. di evidenziare che la durata del servizio è pari a 12 mesi, con decorrenza stimata dal 15/06/2026 e termine stimato al 14/06/2027, salvo esaurimento anticipato dell'importo massimo contrattuale e ferma restando la prosecuzione delle attività fino alla definizione dei sinistri già presi in carico, senza proroga e senza ulteriori oneri per l'Ente, secondo quanto previsto nel Capitolato prestazionale e d'oneri;
4. di evidenziare che, qualora in conseguenza della verifica dei requisiti non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Rho per un periodo da uno a dodici mesi, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
5. di stabilire che le clausole ritenute essenziali del presente affidamento sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il CIG BB8AF14F98 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, non è dovuto il contributo ANAC;
8. di impegnare la spesa complessiva di € 5.786,22 sul Bilancio di Previsione 2026-2028, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista negli anni 2026 e 2027, Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 – Macroaggregato 101 – Capitolo 1995, con imputazione secondo l'esigibilità dell'obbligazione giuridica come segue:
 - per l'anno 2026, € 3.375,22;
 - per l'anno 2027, € 2.411,00;dando atto che la previsione della liquidazione di € 3.375,22 avverrà nell'esercizio 2026 e per € 2.411,00 avverrà nell'esercizio 2027;
9. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;
10. di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria della spesa ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009;
11. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile Unico del Progetto e al Dirigente che adotta il presente provvedimento;
12. di dare atto che è allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale: Allegato A – Capitolato prestazionale e d'oneri;
13. di dare atto che la restante documentazione di procedura è conservata agli atti dell'Ufficio competente e non viene allegata al presente provvedimento per ragioni di riservatezza e tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679;
14. di demandare all'Ufficio Ragioneria la liquidazione delle fatture, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP, in favore di MAG Consulting s.r.l., Codice fiscale/Partita IVA 08049200960, con sede legale in Piazza Eleonora Duse n. 2, 20122 Milano (MI);
15. di dare atto che il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e aggiudicazione/affidamento dell'appalto;
16. di dare atto che con Atto dirigenziale n. 44 del 17/04/2026 è stata nominata Sabina Stracquadanio quale Responsabile Unico del Progetto.

Rho, 08-06-2026

Sottoscritta da
EMANUELA MARCOCCIA

Documento firmato digitalmente



Determinazione Dirigenziale n. 548 del 08-06-2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI € 7.500,00 PREVISTA NELLA POLIZZA RCT/O DEL COMUNE DI RHO - PROCEDURA SINTEL ID 218129822 - CIG BB8AF14F98 - AGGIUDICAZIONE A MAG CONSULTING S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000; si esprime parere **Favorevole**.

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)	CIG/CUP
1995.0 SPESE PER ASSICURAZIONE PATRIMONIO E R.C. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2026 . 39003385 2027 . 39000253	3.375,22 2.411,00 0,00	BB8AF14F98 -

Eventuali note:

Rho, lì 10-06-2026

Il responsabile
DELL'ACQUA VITTORIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

CAPITOLATO PRESTAZIONALE E D'ONERI

SERVIZIO DI *LOSS ADJUSTER* PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO INFERIORE O UGUALE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI € 7.500,00 PREVISTA NELLA POLIZZA RCT/O DEL COMUNE DI RHO

1. Oggetto del Servizio

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione e definizione dei sinistri passivi del Comune di Rho (di seguito anche Comune), CPV 66519500-6, di importo inferiore o pari alla soglia di franchigia in S.I.R. di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) in ambito di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O), come meglio specificato in seguito.
2. Il presente Capitolato prestazionale e d'oneri disciplina i termini e le modalità di erogazione del servizio indicato al comma precedente. In particolare, il servizio comprende l'attività di gestione, istruzione e definizione dei sinistri, previo espresso assenso del Comune, nonché le operazioni di liquidazione degli stessi (atto di transazione e quietanza), con esclusione del pagamento al soggetto danneggiato, che sarà effettuato direttamente dal Comune.
3. L'operatore economico affidatario del servizio (di seguito, "Appaltatore" o, nell'ambito operativo delle attività di gestione dei sinistri, "Gestore dei sinistri") opera utilizzando le risorse e gli strumenti tecnici e amministrativi necessari. L'attività riguarda i sinistri indicati al comma 1, trasmessi all'Appaltatore dal Comune di Rho.
4. I servizi oggetto di affidamento verranno prestati dall'Appaltatore in relazione a tutti i sinistri che il Comune di Rho assegnerà allo stesso, denunciati a partire dalla data di effettivo avvio del servizio, coincidente con la decorrenza contrattuale, indipendentemente dalla data di accadimento dell'evento dannoso.
5. L'Appaltatore si impegna altresì a prendere in carico e gestire, su espressa richiesta del Comune e a sua insindacabile discrezione, anche sinistri denunciati in data antecedente all'avvio del servizio.

6. La gestione di ciascun sinistro proseguirà fino alla sua completa definizione, anche qualora tale definizione avvenga successivamente alla scadenza del contratto, senza che ciò costituisca proroga dello stesso né comporti ulteriori oneri per il Comune.

7. Il rapporto contrattuale si svolgerà sotto il controllo dell'Ufficio Assicurazioni e Sinistri del Comune di Rho che opera sotto il coordinamento del RUP.

2. Natura dell'appalto e corrispettivo

1. L'affidamento è configurato come appalto a misura.
2. Il valore effettivo del contratto sarà determinato esclusivamente dal numero delle prestazioni effettivamente richieste e svolte, moltiplicato per i prezzi unitari risultanti dalla trattativa.
3. L'Appaltatore prende atto e accetta che non potrà avanzare pretese, indennizzi o richieste risarcitorie qualora l'importo complessivo delle prestazioni eseguite risulti inferiore a quello stimato e dichiarato in sede di trattativa.

3. Decorrenza e durata

1. Il contratto decorre dalla data di stipula ed entra in esecuzione dalla data di effettivo avvio del servizio, indicativamente individuata nel 15/05/2026, ovvero da diversa data successivamente comunicata dal Comune in ragione dell'effettivo completamento della procedura di affidamento. L'affidamento ha durata massima di dodici (12) mesi e, trattandosi di appalto a misura, cessa automaticamente al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- esaurimento dell'importo massimo contrattuale previsto;
- decorso del termine di dodici (12) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio.

Il periodo di riferimento è pertanto indicativamente compreso tra il **15/05/2026 e il 15/05/2027**, salvo esaurimento anticipato dell'importo.

2. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.
3. L'avvio del servizio potrebbe subire degli slittamenti qualora dovessero configurarsi differenti esigenze organizzative del servizio o per circostanze sopraggiunte anche in relazione allo svolgimento della procedura di affidamento.

4. Eventuali slittamenti dell'avvio del servizio non comportano modifiche agli importi o alla durata complessiva del contratto.
5. Si precisa che il presente affidamento è valido per i sinistri rientranti nella SIR di € 7.500,00 operante sulla polizza RCT/O del Comune di Rho attualmente in essere.
6. Qualora durante la vigenza contrattuale l'importo della franchigia in SIR dovesse essere modificato, il Comune si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Appaltatore.
7. Resta inteso inoltre che, qualora il Comune di Rho ricevesse dalla Compagnia assicuratrice comunicazione di recesso per sinistro o decidesse di recedere dal contratto assicurativo, atteso che il servizio fornito dall'Appaltatore risulta funzionalmente correlato alla specifica copertura assicurativa in corso, il Comune potrà recedere dallo stesso con un preavviso di 90 giorni.
8. Resta ferma l'obbligazione di completare la gestione dei sinistri già affidati, che non costituisce proroga del contratto, né comporta nuovi compensi oltre quelli unitari già maturati.
9. Non è prevista proroga tecnica.

4. Modalità di svolgimento del Servizio

1. L'Appaltatore riceverà tramite l'Ufficio Assicurazioni e Sinistri del Comune di Rho le richieste di apertura dei sinistri e provvederà alla gestione ed all'eventuale definizione degli stessi.
2. Per sinistro si intende l'evento dannoso per il quale viene richiesto all'Amministrazione Comunale, da parte di terzi, il risarcimento dei danni per il quale è prestata l'Assicurazione **RCT/O**. Il Gestore sarà tenuto a gestire i sinistri denunciati durante il periodo di vigenza del contratto, indipendentemente dalla data in cui si sono verificati.
3. Entrambi i soggetti si impegneranno a rispettare la procedura operativa di massima che sarà concordata tra le parti all'avvio del servizio.
4. L'Appaltatore dovrà disporre, al momento dell'affidamento del servizio, delle professionalità più consone per un ottimale espletamento del medesimo e fornire indicazioni del personale che intende adibire al servizio.

5. Il Comune di Rho si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento, con comunicazione motivata, la sostituzione del personale impiegato dall'Appaltatore qualora lo stesso non risulti idoneo, non adeguatamente qualificato, o presenti comportamenti non conformi ai doveri professionali, alle norme contrattuali o ai principi di correttezza nei confronti dell'utenza e dell'Amministrazione. Il Gestore è tenuto a procedere alla sostituzione **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla richiesta, indicando contestualmente il nominativo del nuovo operatore e la relativa qualificazione professionale, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per il Comune.
6. Il Comune di Rho riceverà presso l'Ufficio Assicurazioni e Sinistri le denunce di sinistro e dopo averne verificato la competenza, per quanto possibile in fase di apertura, trasmetterà al referente individuato dal Gestore tutti i dati utili per istruire la pratica di sinistro. Il Gestore aprirà il sinistro entro **cinque (5) giorni lavorativi** e informerà il Comune dell'avvenuta apertura del medesimo trasmettendo anche il numero identificativo attribuito al sinistro. Per i rapporti col Comune, il Gestore dei sinistri dovrà comunicare un numero telefonico, un indirizzo PEC, nonché un indirizzo e-mail, e garantire risposta alle richieste dell'Ufficio entro **cinque (5) giorni lavorativi** e sarà reperibile telefonicamente almeno nella fascia 9:00-13:00 dal lunedì al venerdì.
7. **Entro cinque (5) giorni lavorativi** dalla ricezione della denuncia di sinistro, il Gestore invia una comunicazione al danneggiato con il quale lo informa della propria veste di soggetto incaricato della gestione del sinistro, richiedendo eventuale documentazione integrativa da produrre, e trasmettendo, contestualmente, l'informativa per il trattamento dei dati personali sensibili, raccogliendo dagli interessati l'autorizzazione al trattamento degli stessi.
8. Il Gestore carica sul portale tutta la documentazione relativa al sinistro **entro cinque (5) giorni lavorativi** dal ricevimento. Eventuali chiusure del sinistro con causali "senza seguito" o "respinto" devono essere sempre adeguatamente motivate.
9. Il Gestore svolge un'istruttoria completa valutando la documentazione prodotta dal denunciante e tutti gli elementi utili che potrebbero influenzare l'esito della medesima (ad

esempio: condizioni meteo, luminosità, conoscenza o meno luogo del sinistro, segnaletica stradale presente o meno, orientamenti giurisprudenziali in materia di insidia o trabocchetto).

10. Durante l'istruttoria dovranno inoltre essere valutate eventuali corresponsabilità del danneggiato. Se emergono responsabilità di altri soggetti pubblici o privati, previo accordo con l'Ufficio Assicurazioni e Sinistri del Comune, il Gestore provvede alla reiezione del sinistro e alla trasmissione della richiesta risarcitoria al soggetto individuato quale competente a trattare il sinistro, dandone contestuale notizia al danneggiato o al suo rappresentante nel tentativo di ridurre i costi del sinistro per il Comune di Rho.

11. Una volta raccolti tutti gli elementi necessari, il Gestore valuta l'opportunità di definire il sinistro e formula una proposta all'Ufficio Assicurazioni e Sinistri, sulla base della documentazione disponibile, della quantificazione del danno e della valutazione giuridica della pratica.

12. L'Ufficio Assicurazioni e Sinistri autorizza o meno il Gestore a formulare una proposta transattiva e può fornire controdeduzioni. In caso di assenso, il Gestore redige l'atto di transazione e quietanza.

13. L'Appaltatore non può impegnare il Comune ad alcun pagamento senza preventiva autorizzazione o per somme superiori a quelle approvate.

14. Per ogni definizione transattiva, il Gestore trasmette al Comune le quietanze debitamente firmate e complete di tutte le informazioni necessarie per la liquidazione e il pagamento al danneggiato di quanto dovuto.

15. Se la transazione non va a buon fine, il Gestore ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Assicurazioni e Sinistri, fornendo le motivazioni.

16. Qualora il Gestore ritenga di non poter liquidare il sinistro, informa l'Ufficio Assicurazioni e Sinistri. La comunicazione al danneggiato sarà inviata dal Gestore solo dopo l'autorizzazione del Comune.

17. Se il Gestore ritiene che vi siano le condizioni per archiviare un sinistro "senza seguito", informa l'Ufficio Assicurazioni e Sinistri. Dopo l'autorizzazione dell'Ente, comunica l'esito al denunciante.

18. L'Appaltatore non può proporre accordi bonari senza aver acquisito tutta la documentazione istruttoria indispensabile (perizia sullo stato dei luoghi, rapporto dell'autorità, dichiarazione testimoniale, relazione del competente settore comunale, etc.).
19. Se durante l'istruttoria si presume o si ha certezza che il valore del danno supera la franchigia della Polizza RCT, il Gestore presenta denuncia alla Compagnia Assicurativa per il tramite del Broker e ne informa tempestivamente l'Ufficio Assicurazioni e Sinistri.
20. Qualora i sinistri gestiti in sede stragiudiziale sfocino in contenzioso innanzi l'autorità giudiziaria, la gestione del contenzioso avverrà con le modalità di cui all'articolo **5**.
21. Il Gestore non è autorizzato a prendere in carico sinistri che non siano stati preventivamente verificati e trasmessi dall'Ufficio Assicurazioni e Sinistri. In caso di denunce pervenute direttamente al Gestore, quest'ultimo deve informare immediatamente l'Ufficio Assicurazioni e Sinistri prima di intraprendere qualsiasi iniziativa.
22. Oltre al rispetto delle procedure indicate, l'Appaltatore deve operare con le seguenti modalità:
- a. Gestione informatizzata delle pratiche di sinistro tramite portale dedicato, il quale deve garantire continuità operativa e un livello di servizio tale da non superare interruzioni massime di **dodici (12) ore consecutive** nelle fasce orarie di servizio concordate. Il portale deve essere di norma sempre disponibile per il Comune di Rho durante l'intero orario di apertura degli uffici; eventuali interruzioni programmate, quali interventi di manutenzione, aggiornamento o potenziamento del sistema, devono essere comunicate con almeno 48 ore di preavviso, salvo casi di urgenza non prevedibili, e dovranno essere eseguite preferibilmente in fasce orarie di minor impatto per l'attività amministrativa;
 - b. Possibilità per il Comune di Rho di accedere in tempo reale alle informazioni e ai documenti digitalizzati;
 - c. Attivazione di un servizio telefonico di cortesia per i cittadini, attivo **almeno 3 ore per almeno 3 giorni alla settimana**, nelle fasce orarie concordate con il Comune e comunicate preventivamente.

23. L'Appaltatore deve assicurare che il sistema informatizzato di gestione delle pratiche di sinistro da esso utilizzato sia protetto e sicuro in modo da garantire la sicurezza logica e fisica dei dati e del sistema nel suo complesso; deve, inoltre, garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L'Appaltatore deve assicurare adeguate procedure per il mantenimento dei dati e la salvaguardia degli stessi tramite strumenti di protezione dei dati in tempo reale e salvataggio periodico.

24. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire tempestivamente, e comunque entro cinque (5) giorni lavorativi dalla richiesta, copia di tutti i dati e documenti relativi ai sinistri gestiti, di cui il Comune di Rho è, a tutti gli effetti, proprietario. Tale documentazione comprende, a titolo esemplificativo: lettere, relazioni, rapporti istruttori, fotografie, file digitali, allegati, documenti in formato PDF, PEC e ogni altro elemento acquisito o prodotto nell'ambito dell'istruttoria. Il Gestore deve inoltre rendere disponibile una funzione che consenta al Comune di accedere e scaricare autonomamente, in qualunque momento, sia i dati strutturati del sistema (database o estrazioni in formato aperto), sia i documenti originali relativi a ciascun sinistro. Alla scadenza contrattuale, l'Appaltatore prosegue il trattamento dei dati personali esclusivamente per la definizione dei sinistri ancora pendenti, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), senza costi aggiuntivi oltre ai compensi unitari già maturati, rimanendo tale qualifica valida fino alla completa conclusione delle relative attività. Al termine della gestione di tutti i sinistri pendenti, il Gestore consegna al Comune di Rho l'intero archivio finale comprensivo dei documenti originali (lettere, relazioni, fotografie, allegati, file digitali) e dei dati strutturati, in formato digitale non proprietario o comunque apribile con software comunemente in uso.

25. La consegna deve avvenire entro dieci (10) giorni lavorativi dalla chiusura dell'ultimo sinistro. Il Gestore è tenuto a procedere alla cancellazione di ogni copia residua dei dati dai propri sistemi trascorsi 10 anni dalla conclusione del contratto, fornendo al Comune apposita dichiarazione di impegno alla cancellazione.

26. Alla conclusione del contratto, il portale rimane attivo per il Comune per almeno 12 mesi,

salvo diverso accordo, al fine di consentire una completa fruizione dei dati e dei documenti prodotti ed elaborati dall'Appaltatore per conto dell'Ente durante lo svolgimento del servizio. Decorso il periodo di accesso al portale, i dati rimangono conservati nei sistemi dell'Appaltatore esclusivamente ai fini di legge fino al termine decennale.

27. Livelli di Servizio (SLA) e termini di adempimento ai sensi del presente articolo:

Obbligo dell'Appaltatore	SLA / Termine	Riferimento art.
Sostituzione personale non idoneo o non gradito	Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta formale	4.5
Apertura sinistro e assegnazione numero identificativo	Entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione del Comune	4.6
Risposta a richieste e integrazioni dell'Ufficio	Entro 5 giorni lavorativi	4.6
Comunicazione al danneggiato	Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione denuncia	4.7
Caricamento completa documentazione sul portale	Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento	4.8
Disponibilità servizio telefonico per utenza	Minimo 3 ore per almeno 3 giorni/settimana nelle fasce concordate	4.22.c
Disponibilità portale informatico	Attivo durante l'intero orario di servizio; interruzione massima 12 ore (se imputabile all'Appaltatore)	4.22.a - 4.23
Consegna dati esportabili al Comune	Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta	4.24 - richiesta ordinaria
Consegna dati esportabili al Comune	Entro 10 giorni lavorativi dalla chiusura dell'ultimo sinistro	4.25 - chiusura finale contratto

5. Gestione del contenzioso e spese legali

1. I sinistri rientranti nella franchigia contrattuale del Comune di Rho e affidati all'Appaltatore, in qualità di Gestore dei sinistri saranno gestiti secondo le seguenti modalità:

- contenziosi in sede stragiudiziale: gestione diretta da parte del Gestore sinistri;
- contenziosi in sede giudiziale: gestione a cura del Comune attraverso propri legali.

2. L'Appaltatore assicurerà la massima collaborazione ai legali incaricati dal Comune, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie ai fini della trattazione giudiziale.

6. Controlli e contestazioni

1. A seguito dell'affidamento del servizio, il Comune di Rho si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli per verificare che l'erogazione delle attività avvenga in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato prestazionale e d'oneri e dalle normative vigenti.

2. Eventuali irregolarità o omissioni riscontrate saranno comunicate all'Appaltatore, sia verbalmente sia in forma scritta.

3. I controlli effettuati, così come la facoltà stessa di eseguirli, non sollevano l'Appaltatore dalle proprie responsabilità. L'Appaltatore è tenuto a garantire piena collaborazione, fornendo tempestivamente i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.

4. L'esito positivo dei controlli non esonera l'Appaltatore da responsabilità connesse a eventuali difformità nell'esecuzione del servizio che non fossero immediatamente riconoscibili o che non siano emerse al momento delle verifiche.

5. Sia nel caso che la difformità nell'esecuzione del servizio risulti all'evidenza, sia che emerga di verifica, il Comune provvederà alla contestazione formale degli inadempimenti invitando l'Appaltatore alla presentazione delle controdeduzioni entro un termine non superiore a 7 giorni lavorativi. Ove la richiesta rimanga senza riscontro nei termini indicati nell'atto di contestazione ovvero le giustificazioni presentate si ritengano infondate o pretestuose, il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto.

7. Revisione Prezzi

1. Il presente affidamento è soggetto a revisione prezzi obbligatoria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto.

2. Per la determinazione delle variazioni dei costi, la Stazione appaltante utilizza:

a) l'Indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie relativo al settore

credito/assicurazioni/servizi finanziari, quale indice principale, coerente con la natura dei servizi di liquidazione danni (CPV 66519500-6);

b) eventuali indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi pertinenti, ove disponibili. Tali indici rientrano tra quelli previsti dall'art. 60, comma 3, lett. b), per i servizi.

3. Ai fini del calcolo della revisione prezzi, l'indice iniziale è costituito dal valore ISTAT dell'indice di riferimento selezionato, relativo al mese precedente la data di stipula del contratto. Tale meccanismo risponde al requisito di predeterminazione e automaticità previsto dall'Allegato II.2-bis del D.lgs. n. 36/2023.

4. L'indice aggiornato è quello pubblicato dall'ISTAT relativo al mese in cui viene eseguito il monitoraggio periodico degli indici da parte della Stazione appaltante.

5. La revisione prezzi si attiva automaticamente quando la variazione tra l'indice aggiornato e quello iniziale supera, in aumento o in diminuzione, il 5% dell'importo complessivo del contratto, come previsto per i servizi dall'art. 60, comma 2, lett. b).

6. Al superamento della soglia del 5%, la revisione opera nella misura dell'80% della variazione eccedente tale soglia, applicata esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire alla data della rilevazione.

7. La Stazione appaltante effettua il monitoraggio degli indici con cadenza mensile, in conformità all'Allegato II.2-bis, art. 3, che stabilisce che la frequenza non può essere superiore a quella di aggiornamento degli indici ISTAT utilizzati.

8. La revisione prezzi:

- opera d'ufficio, senza necessità di istanza dell'appaltatore;
- viene calcolata dal RUP sulla base dei dati ISTAT ufficialmente pubblicati;
- non costituisce modifica sostanziale del contratto né altera la sua durata.

9. La revisione si applica esclusivamente alle prestazioni non ancora eseguite e non ha effetto retroattivo sulle prestazioni già contabilizzate.

8. Pagamenti

1. I pagamenti del servizio avverranno con frequenza trimestrale sulla base delle pratiche

conferite all'Appaltatore nel periodo di riferimento. Il compenso corrisposto sarà dato dal costo unitario per sinistro come risulta dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore, oltre eventuali costi per perizie mediche, per le posizioni aperte nel trimestre immediatamente precedente.

2. Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore avverrà su presentazione dell'elenco dei sinistri aperti nel periodo citato dall'Appaltatore e contenente le seguenti informazioni minime riferite a ciascuna pratica: identificativo pratica; nominativo del danneggiato; codice fiscale/P.IVA; data evento; luogo sinistro; data inserimento pratica.

3. Le perizie mediche documentali sono riconosciute solo previa validazione dell'Ufficio Assicurazioni e Sinistri.

4. Il pagamento del corrispettivo a favore dell'Appaltatore verrà effettuato a mezzo di mandato emesso dalla Tesoreria Comunale entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento ed accettazione delle fatture elettroniche.

5. Le fatture dovranno riportare anche l'importo della ritenuta di garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

6. Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro attestazione della regolarità del servizio prestato da parte del RUP e previo rilascio di regolare documento unico di regolarità contributiva (DURC).

7. La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data formale comunicazione all'Appaltatore al fine della sua regolarizzazione.

8. Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto, i termini stabiliti per il pagamento del corrispettivo saranno interrotti.

9. Il Comune di Rho verificherà la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e, nel caso di acquisizione di DURC negativo, si procederà a norma di legge.

10. Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'Appaltatore in esecuzione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'Appaltatore.
11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente, e comunque entro 5 giorni, qualsiasi variazione del conto dedicato, mediante PEC, pena l'applicazione delle misure previste dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
12. In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, il Comune accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.
13. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a:
- Comune di Rho
 - Piazza Visconti n. 24
 - Indirizzo PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it
 - Codice IPA: KE34PV
14. Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:
- il servizio oggetto di fatturazione
 - il CIG
 - l'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.
15. La fatturazione è soggetta alle disposizioni relative allo split payment dell'IVA introdotte dall'art 1, comma 629 della legge n 190/2014 e, pertanto, dovrà recare la seguente dizione: "Fattura soggetta a scissione dei pagamenti a norma dell'art 1, comma 629 della legge n 190/2014". Si precisa che l'Appaltatore dovrà verificare eventuali aggiornamenti sulla disciplina dello split payment vigenti al momento dell'emissione della fattura.
16. In caso di ritardo nei pagamenti imputabile al Comune, si applicano gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, decorrenti automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento indicato al comma 8.4, senza necessità di costituzione in mora.
17. Dall'importo liquidabile saranno detratti eventuali penalità applicate ai sensi del presente

documento.

9. Cessione del contratto e del credito

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, il presente contratto. La cessione del contratto è nulla e comporta l'immediata risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
2. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammessa esclusivamente nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, che disciplinano le modalità e le condizioni di opponibilità alla Stazione Appaltante.

10. Subappalto

1. In considerazione delle specifiche caratteristiche del servizio di loss adjusting, qualificabile come prestazione intellettuale, fiduciaria e ad elevata specializzazione, nonché dell'esigenza di garantire:

- la unitarietà della gestione tecnica delle attività peritali;
- la continuità operativa e la responsabilità diretta dell'appaltatore rispetto agli esiti delle valutazioni tecnico-peritali;
- la sicurezza del trattamento delle categorie particolari di dati personali trattati nell'esecuzione del servizio;
- la necessità di assicurare un elevato livello di controllo sull'esecuzione e di prevenire rischi organizzativi,

ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto.

2. È pertanto vietato il subappalto in qualsiasi forma.
3. Resta ferma, ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. a), la facoltà dell'Appaltatore di avvalersi di consulenti o specialisti esterni per attività di supporto non riconducibili all'esecuzione delle prestazioni contrattuali principali, purché tali attività:

- non comportino organizzazione autonoma di mezzi o assunzione del rischio da parte del consulente;
- non trasferiscano a terzi la responsabilità primaria dell'esecuzione;
- non integrino, sotto il profilo funzionale, subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 2.

4. L'Appaltatore rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

11. Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, operando in autonomia e con adeguata professionalità e organizzazione dei mezzi, e assumendosi integralmente i relativi rischi, è tenuto a garantire l'organizzazione, la direzione, la vigilanza e il controllo dell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato prestazionale e d'onori.

2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

3. Il Servizio, inclusi tutti i servizi connessi, deve essere svolto secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente Capitolato prestazionale e d'onori, in conformità all'offerta presentata dall'Appaltatore e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive impartite dal Comune di Rho.

4. L'Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni contrattuali con diligenza e a regola d'arte, osservando tutte le normative tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate durante la durata contrattuale, attenendosi altresì alle prescrizioni, modalità e termini previsti dal presente capitolato.

5. È espressamente convenuto che ogni eventuale costo aggiuntivo derivante dal rispetto delle norme e prescrizioni di cui al punto precedente è a totale carico dell'Appaltatore, intendendosi comunque remunerato dal corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna richiesta di compenso aggiuntivo a tale titolo nei confronti del Comune.

6. Su richiesta del Comune, l'Appaltatore si impegna espressamente ad apportare alle

modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari a garantirne una più efficiente esecuzione, senza che ciò comporti oneri ulteriori rispetto al corrispettivo contrattuale.

7. Sono a carico dell'Appaltatore – e si intendono in ogni caso coperti dal corrispettivo contrattuale – tutti gli oneri e i rischi connessi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale esecuzione del servizio. Sono compresi, a titolo meramente esemplificativo, i costi relativi a trasporti, viaggi e missioni del personale incaricato, nonché i correlati oneri assicurativi.

8. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dalla violazione di norme tecniche, di sicurezza o sanitarie applicabili al servizio.

12. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare integralmente tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico ogni relativo onere.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad applicare nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili nelle località e nelle categorie interessate, ivi comprese eventuali successive modifiche e integrazioni.

3. L'Appaltatore è tenuto, su richiesta del Comune, a dimostrare l'adempimento di tutti gli obblighi contributivi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.

4. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, qualora il DURC trasmesso dagli enti previdenziali evidenzia inadempienze contributive riferite a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede a trattenere l'importo corrispondente e a disporre il pagamento diretto agli enti competenti, con conseguente riduzione del debito verso l'Appaltatore.

13. Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutte le

prestazioni contrattuali.

2. Ogni responsabilità per danni causati a terzi – materiali o immateriali, diretti o indiretti – connessi all'esecuzione del servizio, anche se derivanti da condotte di dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Appaltatore, resta a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso. Tra i terzi è compreso anche il Comune di Rho.

3. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria, azione legale o onere derivante da danni causati a terzi.

4. L'Appaltatore si impegna a garantire la copertura assicurativa obbligatoria per i danni causati a terzi mediante polizza RC professionale.

14. Rapporti tra le parti

1. Il presente Capitolato prestazionale e d'oneri non comporta alcuna forma di corresponsabilità tra le parti per debiti o obbligazioni contratti dall'Appaltatore nell'esercizio della propria attività, salvo quanto espressamente previsto nel presente documento.

2. Nei rapporti con i terzi danneggiati e nella corrispondenza connessa alla gestione dei sinistri, l'Appaltatore dovrà esplicitare la propria veste di prestatore d'opera incaricato dal Comune e indicare che ogni responsabilità finale discende esclusivamente dal Comune.

15. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

1. Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in considerazione della natura intellettuale del servizio prestato non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi, in quanto l'affidamento rientra nei casi di esclusione previsti dall'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008.

2. In ogni caso resta fermo l'obbligo di cooperazione e coordinamento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26.

3. Resta inteso che l'Appaltatore rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

16. Inadempimenti e penalità

1. Ogni segnalazione di non conformità, di qualunque natura, formulata dall'Ufficio

Assicurazioni e Sinistri del Comune nei confronti dell'Appaltatore, costituisce formale contestazione di inadempimento.

2. Tali contestazioni possono dare luogo all'applicazione di penalità e/o, nei casi di maggiore gravità, alla risoluzione del contratto, qualora le non conformità siano riconducibili a comportamenti, azioni od omissioni direttamente imputabili all'Appaltatore.

3. Qualora l'Appaltatore non ottemperi agli obblighi assunti o siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente documento, il Comune provvederà a inviare apposita contestazione tramite PEC, contenente una motivata e dettagliata specificazione delle contestazioni, nonché l'invito a porvi rimedio entro il termine indicato nella medesima comunicazione.

4. L'Appaltatore è tenuto a presentare le proprie deduzioni e/o giustificazioni entro sette (7) giorni dal ricevimento della contestazione, con ogni elemento utile a dimostrare l'assenza di responsabilità o la non imputabilità dell'inadempienza.

5. Resta inteso che l'onere di provare la propria non responsabilità e la non imputabilità diretta dell'inadempimento spetta esclusivamente all'Appaltatore.

6. Qualora le giustificazioni eventualmente addotte dall'Appaltatore non siano ritenute valide o sufficienti dal Comune, e in presenza di accertata imputabilità dell'inadempimento all'Appaltatore, si procederà all'applicazione delle penali, secondo quanto di seguito indicato:

- a. Ritardo nell'apertura del sinistro oltre i 5 giorni lavorativi:
 - € 20 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino a un massimo di € 100 per pratica.
- b. Ritardo nella risposta alle richieste dell'Ufficio oltre 5 giorni lavorativi:
 - € 10 per ogni giorno di ritardo, fino a € 50 per singola richiesta.
- c. Ritardo nella comunicazione al danneggiato oltre 5 giorni:
 - € 10 per giorno di ritardo, massimo € 50.
- d. Mancato caricamento o caricamento incompleto dei documenti sul portale entro i termini:
 - € 30 per singolo sinistro, fino a un massimo di € 150 per mese.

- e. Mancata disponibilità del servizio telefonico nelle fasce concordate:
 - € 30 per ogni giornata di disservizio, fino a un massimo di € 150 per mese.
 - f. Ritardo nell'invio delle proposte transattive dopo completamento istruttoria:
 - € 10 per giorno, massimo € 50 per pratica e fino a un massimo di € 150 per mese.
 - g. Indisponibilità del portale per più di 12 ore consecutive durante le fasce concordate:
 - € 30 per ogni ora aggiuntiva, fino a un massimo di € 150 per mese.
 - h. Violazione degli obblighi privacy o GDPR, salvo violazioni di lieve entità:
 - € 300 per singola violazione.
 - i. Omissione o ritardo nella consegna dei dati esportabili oltre 5 giorni lavorativi:
 - € 15/giorno, massimo € 100.
 - j. Sostituzione della risorsa di personale oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta formalmente trasmessa dal Comune:
 - € 20,00/giorno, massimo € 100,00 per ciascuna richiesta.
7. Ai fini della applicazione della penale, i termini decorrono dal giorno successivo alla richiesta del Comune o, per gli SLA automatici, dal giorno successivo alla scadenza dell'obbligo.
8. L'importo massimo complessivo delle penali applicabili non può superare il 10% del valore contrattuale, in conformità al D.Lgs. 36/2023 e alle migliori prassi della contrattualistica pubblica.
9. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di adempiere né preclude l'eventuale diritto del Comune al risarcimento dei danni ulteriori.
10. Al raggiungimento del limite del 10% delle penali, il Comune potrà – previa formale contestazione – procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 17.

17. Risoluzione del contratto

1. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate:
- a) ammontare complessivo delle penali applicate superiori il 10% del valore del contratto;
 - b) gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore;

- c) mancata osservanza del Codice di comportamento del Comune;
 - d) frode nella esecuzione dell'appalto;
 - e) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto entro dieci (10) giorni dalla data stabilita dal presente Capitolato prestazionale e d'onori;
 - f) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
 - h) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
 - i) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - j) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
 - k) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
 - l) violazione grave o reiterata degli obblighi in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.
 - m) in ogni altro caso di risoluzione previsto dalle vigenti norme ed in particolare ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
2. L'inadempienza è contestata tramite PEC all'indirizzo comunicato dall'Appaltatore ad avvio del servizio o come risultante dalla visura camerale, concedendo all'Appaltatore un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il Comune può disporre, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione del servizio.
3. Decorso il suddetto termine, il Comune di Rho, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.
4. La risoluzione non pregiudica l'applicazione delle penali già maturate né l'eventuale esecuzione in danno.
5. In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite, al netto delle penali e delle trattenute.

6. Il Comune avrà diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito in conseguenza dell'inadempimento.

18. Risarcimento danni

1. Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi per eventuali danni, materiali o morali, subiti durante l'esecuzione del servizio qualora, a seguito di verifiche e segnalazioni, siano accertate inadempienze tali da comportarne l'interruzione.

2. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, a qualunque titolo, il Comune si riserva il diritto al risarcimento dei danni, inclusi eventuali disagi arrecati a terzi.

19. Recesso

1. Il Comune potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni già eseguite e di un importo pari al 10% (dieci per cento) del servizio ancora da svolgere, in conformità all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e all'allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso avviene mediante comunicazione formale all'Appaltatore, da trasmettere per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni. Trascorso tale termine, il Comune prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

20. Recesso dal contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip

1. In conformità all'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, il Comune si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto nel caso in cui L'Appaltatore non accetti di adeguare i prezzi d'appalto alle condizioni previste da nuove convenzioni Consip o dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006.

2. Prima dell'esercizio del recesso, il Comune avvia una fase di rinegoziazione dei prezzi, invitando l'Appaltatore ad adeguarsi ai parametri Consip.

3. Il diritto di recesso sarà esercitato previa comunicazione all'Appaltatore, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

4. In caso di recesso, il Comune provvederà a corrispondere all'Appaltatore il compenso

per le prestazioni già svolte e il 10% del valore delle prestazioni residue.

21. Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore è tenuto a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni acquisiti o comunque conosciuti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, incluse quelle trattate tramite le apparecchiature di elaborazione dati. Tali informazioni non possono essere divulgate in alcun modo né utilizzate per finalità diverse da quelle strettamente necessarie alla corretta esecuzione del servizio.
2. L'obbligo di riservatezza si estende anche a tutto il materiale originale o elaborato in qualunque forma nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano alle informazioni che siano già di pubblico dominio o che divengano tali indipendentemente da una violazione da parte dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di segretezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché degli eventuali subappaltatori e del personale da questi impiegato.
5. In caso di violazione o sospetto data breach, l'Appaltatore informa il Comune e il RPD **entro 24 ore**, fornendo descrizione, impatto e misure adottate.
6. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a garantire il pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, nella sua versione vigente e coordinata.

22. Trattamento dati (norme in materia di privacy)

1. L'Appaltatore garantisce all'Ente che il trattamento dei dati personali svolto per suo conto avviene nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), come dichiarato con la sottoscrizione del presente Capitolato prestazionale e d'onori.
2. In particolare, l'Appaltatore adotta misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento sia conforme ai requisiti del Regolamento e assicuri la tutela dei diritti degli interessati.

3. Si prevede la designazione dell'Appaltatore quale responsabile del trattamento, con i connessi obblighi e responsabilità ai sensi della normativa richiamata. Tale designazione a responsabile del trattamento avviene con atto separato ai sensi dell'art. 28 GDPR.

23. Whistleblowing

1. L'Appaltatore prende atto che il Comune di Rho ha attivato una piattaforma informatica dedicata al whistleblowing, che consente di segnalare, in condizioni di piena riservatezza, eventuali illeciti, abusi, irregolarità o comportamenti contrari all'interesse pubblico.

2. L'Appaltatore si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori, tramite apposita comunicazione e-mail, della possibilità di utilizzare il sistema di whistleblowing del Comune di Rho per segnalare condotte illecite conosciute nell'ambito del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, commi 1 e 2. La piattaforma è accessibile al link:

<https://comunedirho.whistleblowing.it>

3. Il link alla piattaforma è inoltre disponibile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, voce "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione", sottosezione "Whistleblowing - Procedura per le segnalazioni di illeciti".

4. L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 24/2023 in materia di tutela dei segnalanti.

24. Dichiarazione anti-pantouflage

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Capitolato prestazionale e d'onori, dichiara - ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 - di non aver stipulato contratti né conferito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione committente il cui rapporto di lavoro sia cessato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Appaltatore per conto della medesima Amministrazione.

25. Estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo coinvolti, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rho, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

2. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

3. Per quanto compatibili, si applicano anche le disposizioni del PIAO - sezione Anticorruzione del Comune di Rho, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

26. Forma del contratto

1. Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, tramite apposito scambio di lettere.

2. Il relativo documento sarà trasmesso via PEC dalla Stazione Appaltante e dovrà essere restituito dall'Offerente debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione. A seguito della ricezione della PEC di ritorno, il contratto si intenderà perfezionato ed efficace.

3. Tutte le eventuali spese inerenti alla stipula del contratto per la fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato restano a carico dell'Appaltatore. A titolo esemplificativo, rientrano tra tali oneri: imposta di bollo, diritti di segreteria, imposta di registro e qualunque altra imposta o tassa prevista dalla normativa vigente.

27. Riserve

1. Qualsiasi contestazione o pretesa economica dell'Appaltatore concernente l'andamento dell'esecuzione deve essere formulata a pena di decadenza mediante apposita riserva scritta inviata tramite PEC al RUP entro 10 giorni dal verificarsi del fatto che la genera, salvo nei casi di forza maggiore.

2. La riserva deve essere motivata, quantificata e riferita a fatti specifici. Non sono ammesse riserve generiche.

3. La mancata proposizione della riserva entro il termine indicato comporta la rinuncia definitiva a qualsiasi pretesa economica o estensione del termine contrattuale.

4. Le riserve saranno oggetto di valutazione nell'ambito del registro di esecuzione tenuto dal RUP, in conformità all'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 (disciplina dell'esecuzione

e verifica di conformità).

5. Il RUP fornirà riscontro entro un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni.

28. Controlli e verifica di conformità

1. Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolti dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, al fine di assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

2. L'attività di direzione, controllo e contabilità dell'esecuzione, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, è disciplinata dagli articoli 31 e seguenti dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi.

29. Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità ai fini della certificazione del rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. La verifica di conformità è effettuata dal RUP/ direttore dell'esecuzione.

3. Il RUP, al fine di procedere con i pagamenti in corso di esecuzione, esegue gli accertamenti delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

4. Così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 38 di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni come indicato nel presente documento, emette il Certificato di regolare

esecuzione che contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione (se nominato)
- d) i sinistri gestiti e le perizie mediche documentali eseguite;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

5. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo/corrispettivo delle prestazioni eseguite.

30. Controversie e Foro competente

1. Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo utile per giungere a una soluzione equa e ragionevole di eventuali controversie, privilegiando una composizione bonaria prima di adire le vie legali.
2. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, tutte le controversie inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto - o comunque ad esso collegate - saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

31. Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato prestazionale e d'oneri si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato italiano.

ACCETTAZIONE:

L'Appaltatore dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente Capitolato prestazionale e d'oneri e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in esso contenuti.

Il Legale Rappresentante
dell'Appaltatore



AREA 1

AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Ufficio Assicurazioni e Sinistri

(firma digitale)

Firmato digitalmente da:
Pierluca Impronta
Data: 28/04/2026 16:45:12